



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-519 del 16/9/2011 per l'esercizio della raffineria della Società ESSO S.r.l. ubicata nel Comune di Augusta (SR)

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248" e in particolare l'articolo 10;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 33, del 17 febbraio 2012, di modifica della composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;



UH

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

VISTA l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al decreto n. DVA-DEC-2011-519 del 16/9/2011 rilasciata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla società ESSO S.r.l. (nel seguito indicata come il Gestore) per la raffineria ubicata nel Comune di Augusta (SR);

VISTA l’istanza presentata dalla Società ESSO S.r.l. con nota del 17/12/2014, acquisita dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al prot. n. DVA-2015-547 del 9/1/2015, per l’esenzione dal rispetto dei valori limite previsti dall’art. 273, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con cui il Gestore chiede per i camini E34, E35, E23-24 ed E42-43 la deroga prevista al punto 3.3 dell’Allegato II alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. DVA-2015-2988 del 3/2/2015 con cui la competente Direzione Generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato il procedimento;

VISTA la nota prot. n. DVA-2015-9532 del 9/4/2015 con cui la competente Direzione Generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito di quanto segnalato dalla Commissione istruttoria per l’AIA-IPPC con nota n. n. CIPPC-00-2015-700 del 31/3/2015, ha chiesto al Gestore integrazioni all’istanza nel termine di 30 gg, sospendendo il procedimento nelle more della loro acquisizione;

VISTA la nota del 12/5/2015, acquisita dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio con prot. n. DVA-2015-13607 del 21/5/2015, con cui il Gestore ha fornito le informazioni richieste con nota n. DVA-2015-10415 del 17/4/2015;

VISTA la nota del 24/6/2015, acquisita dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio con prot. n. DVA-2015-17416 del 3/7/2015, con cui il Gestore ha fornito le integrazioni all’istanza richieste con nota n. DVA-2015-9532 del 9/4/2015;

VISTA la nota prot. n. DVA-2015-18095 del 10/7/2015 con cui la competente Direzione Generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito di quanto segnalato dalla Commissione istruttoria per l’AIA-IPPC con nota n. n. CIPPC-00-2015-1302 del 8/7/2015, ha chiesto al Gestore integrazioni all’istanza nel termine di 60 gg, sospendendo il procedimento nelle more della loro acquisizione;



VISTA la nota del 9/9/2015, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con prot. n. DVA-2015-23415 del 17/9/2015, con cui il Gestore ha fornito le integrazioni all'istanza richieste con nota n. DVA-2015-18095 del 10/7/2015;

VISTA la nota prot. n. CIPPC-00-2015-2403 del 9/12/2015 (DVA-2015-30730 del 9/12/2015) con cui il Presidente della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo relativo alla richiesta di deroga avanzata dal Gestore segnalando contestualmente la necessità di una integrazione della tariffa istruttoria ;

VISTO il verbale conclusivo della seduta del 21/12/2015 della Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasmesso ai partecipanti con nota n. DVA-2015-31774 del 21/12/2015;

RILEVATO che in Conferenza dei servizi ISPRA non ha ritenuto necessario aggiornare il piano di monitoraggio e controllo allegato al decreto di AIA;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento è stata garantita presso la Direzione Generale e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su *internet* sul sito ufficiale del Ministero;

RILEVATO che non sono pervenute ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

FATTO SALVO il rispetto degli obblighi ricollegabili alla ubicazione dello stabilimento all'interno di aree perimetrate del S.I.N. di Priolo, nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per il sito in questione;

VISTA la nota prot. n. DVA-4RI-00-310 del 22/12/2015, con cui il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA




A handwritten signature in black ink, located at the bottom left of the page.

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA-DEC-2011-519 del 16/9/2011 per l'esercizio della raffineria della Società ESSO S.r.l., identificata dal codice fiscale 00473410587, con sede legale in Viale Castello della Magliana, 25, 00100 Roma (RM), ed i relativi allegati, sono aggiornati con le modifiche di cui al parere istruttorio reso con nota prot. n. CIPPC-00-2015-2403 del 9/12/2015 dalla competente Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC allegato e che costituisce parte integrante del presente decreto.

Rimangono valide tutte le altre prescrizioni del vigente decreto di autorizzazione integrata ambientale

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

Gian Luca Galati





*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambien
E.prot DVA - 2015 - 0030730 del 09/12/2015

CIPPC-00-2015-0002403
del 09/12/2015

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N.

Rif. Mittente:

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di rinnovo di AIA
presentata da ESSO ITALIANA S.r.l. - Raffineria di Augusta - procedimento di
Riesame ID 84/858

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero
dell' Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio
Conclusivo, unitamente alla nota di integrazione della tariffa prot. CIPPC-00_2015-0002394 del
04/12/2015.

Il Presidente f.f. della Commissione IPPC
Prof. Armando Brath

All. c.s.



CIPPC-00-2015-0009386
DEL 04/12/2015

Al Presidente f.f. della Commissione AIA/IPPC
Prof. Armando Brath

Oggetto : Richiesta integrazione tariffa istruttoria al Gestore ESSO ITALIANA S.r.l. Raffineria di Augusta - Procedimento Istruttorio ID 84/858

In merito alla **valutazione di congruità della tariffa** versata dal Gestore per il procedimento in oggetto, si rappresenta quanto segue:

Il Gestore ha effettuato il versamento della tariffa istruttoria di 2.000,00 euro, ai sensi del DM 24/04/2008, relativamente a modifica non sostanziale.

Tuttavia, il MATTM ha avviato l'istruttoria di aggiornamento dei VLE come modifica sostanziale dell'AIA, pertanto al Gestore è stata richiesta, attraverso procedura separata, l'integrazione della tariffa versata che non è più congrua, come riportato nel calcolo seguente.

Calcolo tariffa ai sensi dell'Allegato I del DM 24.04.2008 per modifica sostanziale dell'AIA

$$T_i = C_D - C_{SGA} - C_{DOM} + C_{ARIA} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RnP} + (C_{CA} - C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA})$$

Coefficiente (Allegato I del DM 24/04/2008)		Importo (euro)
C_D	Costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda	15.000
C_{SGA}	Riduzione per presenza di un SGA	- 5000 (ISO 14001)
C_{DOM}	Riduzione per corretta presentazione della domanda	- 3.000
C_{ARIA}	Emissioni in atmosfera	2.000 (6 Camini con 3 Inquinanti)
C_{H2O}	Emissioni in acqua	0
C_{RP}	Produzione di rifiuti pericolosi	0
C_{RnP}	Produzione di rifiuti non pericolosi	0
C_{CA}	Clima acustico	0
C_{RI}	Tutela della risorsa idrica	0
C_{EM}	Presenza di campi elettromagnetici	0
C_{OD}	Odori	0
C_{ST}	Sicurezza del territorio	0
C_{RA}	Ripristino ambientale	0
T_i	Tariffa Istruttoria	9.000
-	Tariffa versata	2.000
-	Differenza da versare	7.000

Il Gestore, pertanto, deve versare 7.000 euro a saldo.

Il Referente del Gruppo Istruttore
Dot. Mauro Rotatori



**COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
ESSO ITALIANA srl
RAFFINERIA DI AUGUSTA**

**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
MODIFICA SOSTANZIALE AIA
ESSO ITALIANA srl
RAFFINERIA DI AUGUSTA**

Gestore	ESSO ITALIANA srl
Località	RAFFINERIA di Augusta
Gruppo Istruttore	Mauro Rotatori – referente
	Stefano Castiglione
	Marcello Iocca
	Gaetano Capilli – Regione Sicilia
	Domenico Morello – Provincia Siracusa
	Maria Concetta Di Pietro – Comune Augusta
	Davide D’Orazio - Comune di Melilli



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
ESSO ITALIANA srl
RAFFINERIA DI AUGUSTA

DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Valutazioni Ambientali.
Ente di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152. del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Sicilia.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttorie di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gestore	Esso italiana S.r.l., installazione IPPC sita nel comune di Augusta (SR), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014).
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014).



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
ESSO ITALIANA srl
RAFFINERIA DI AUGUSTA

Migliori tecniche disponibili (MTD)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	<p>I requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito Piano di Monitoraggio e Controllo che è parte integrante della presente autorizzazione. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs.152/06 e s.m.i..</p>
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	<p>I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.aia.minambiente.it, al fine della consultazione del pubblico.</p>



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
ESSO ITALIANA srl
RAFFINERIA DI AUGUSTA

Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
---	---

INTRODUZIONE

Il procedimento è stato avviato dal MATTM in data 03.02.2015.

Il gestore, chiede l'adozione di interventi impiantistici sui grandi impianti di combustione al fine di rispettare i limiti di emissione a partire dal 01.01.2016.

Atti presupposti

Visto	Il Decreto di AIA DVA-DEC-2011-0000519 del 16/09/2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 230 del 03/10/2011)
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2012-000278 del 04/25/2012, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto della Raffineria di Augusta, sito in località Contrada Marcellina Augusta, al Gruppo Istruttore così costituito: -Dott. Mauro Rotatori (Referente), -Prof. Marcello Iocca, -Cons. Stefano Castiglione, -Ing. Salvatore Tafaro;
preso atto	che con nota N. Prot. CIPPC-00_2015-0001333 del 15/07/2015 l'Ing. Salvatore Tafaro ha comunicato le dimissioni quale componente della Commissione AIA-IPPC;
preso atto	Che sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: -Dott. Gaetano Capilli - Regione Sicilia, -Ing. Domenico Morello - Provincia di Siracusa, -Avv. Maria Concetta Di Pietro - Sindaco Comune di Augusta -Geom. Davide D'Orazio - Comune di Melilli.



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
ESSO ITALIANA srl
RAFFINERIA DI AUGUSTA

preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA: Dr. Ing. Gaetano Battistella, Coordinatore Dott. Luca Funari, Referente
---------------	--

Atti normativi

Visto	il D.Lgs n. 152/2006 " <i>Norme in materia ambientale</i> " (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O) e s.m.i.,
visto	Il D.L. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED)
visto	L'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto.
visto	<p>l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <p>devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;</p> <p>non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;</p> <p>è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente</p> <p>l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;</p> <p>devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;</p> <p>deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies</p>
visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale " <i>i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti</i>"</p>



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
ESSO ITALIANA srl
RAFFINERIA DI AUGUSTA

visto

l'articolo 29- sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale "L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione"

visto

l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), ai sensi del quale "fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso"

visto

l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), ai sensi del quale "l'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:

- a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;*
- b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili"*

visto

l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014) ai sensi del quale "l'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:

- a) quando previsto dall'articolo 29-septies;*
- b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale"*



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
ESSO ITALIANA srl
RAFFINERIA DI AUGUSTA

- visto l'articolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale *“I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente. “*
- visto l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), ai sensi del quale *“nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale...considerate tutte le sorgenti emmissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5” con conseguente obbligo per l'autorità competente di prescrivere “...nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale”;*
- visto le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale per l'attuazione della Direttiva 2008/1/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale, che hanno recepito anche le linee guida a livello comunitario, e precisamente:
- il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 *“Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005;
 - il Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008 *“Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”*, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009;
- esaminati i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale.

Attività istruttorie



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
ESSO ITALIANA srl
RAFFINERIA DI AUGUSTA

esaminata	la nota del Gestore del 17.12.2014, acquisita al E.prot. DVA-2015-0000547 del 09/01/2015;
esaminata	la nota del MATTM U.prot. DVA-2015-0002988 del 03/02/2015;
esaminata	la nota del MATTM U.prot. DVA-2015-0007227 del 16/03/2015;
esaminata	la Relazione Istruttoria di ISPRA del 24/3/2015 emessa con prot. n. 14729 del 1/4/2015;
esaminata	la nota del MATTM U.prot. DVA-2015-0009532 del 9/04/2015;
esaminata	la nota del MATTM U.prot. DVA-2015-0018095 del 10/07/2015;
vista	la richiesta d'integrazioni del Referente del GI con nota prot. CIPPC-00-2015-0000692 del 31/03/2015
esaminata	le risposte alla richiesta di integrazioni del Gestore del 12.5.2015, acquisita al E.prot. DVA-2015-0013607 del 21/05/2015 ed i chiarimenti del Gestore del 24/06/2015 acquisita al E. prot. 0017416 del 3.7.2015 e prot. CIPPC-00-2015-0001548 del 17/08/2015
esaminata	la richiesta d'integrazioni del MATTM con nota prot. DVA-2015-0018095 del 10/07/2015
esaminata	le risposte del Gestore alle richieste di integrazioni con nota del 9.9.2015, acquisita al E.prot. DVA-2015-0022979 del 14/09/2015;
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio della presente Relazione Istruttoria e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
esaminata	la Relazione Istruttoria di ISPRA del 4/11/2015 con nota prot. CIPPC-00-2015-0002119 del 05/11/2015
vista	le e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio, inviate per approvazione in data 10/11/2015 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore, aventi prott. CIPPC-00_2015-0002152 del 10/11/2015 e CIPPC-00_2015-0002377 del 02/12/2015 e la conseguente approvazione del GI.

DATI DELL'IMPIANTO

Denominazione impianto	Esso italiana s.r.l. - Raffineria di Augusta
Indirizzo	Contrada Marcellino – Augusta (SR)
Sede Legale	Viale Castello della Magliana 25 – 00100 Roma
Tipo impianto	Impianto esistente



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
ESSO ITALIANA srl
RAFFINERIA DI AUGUSTA

Codice attività IPPC	<u>Codice IPPC</u> Codice 1.2 (a): Raffineria di petrolio <u>Classificazione NACE</u> Codice 19.20: Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio <u>Classificazione NOSE-P</u> Codice 105.08 : trasformazione prodotti petroliferi <u>Classificazione NACE</u> Codice 35.11: Produzione di energia elettrica . 35.30 Fornitura di vapore ed aria condizionata
Gestore Impianto	Andre Haus Indirizzo: Contrada Marcellino – 96011 Augusta (SR) Recapiti telefonici: 0931-987200 e-mail: andre.haus@exxonmobil.com
Referente IPPC	Ing. Rosaria Rugolo Indirizzo: Contrada Marcellino – 96011 Augusta (SR) Recapiti telefonici: 0931-987484 e-mail: rosaria.rugolo@exxonmobil.com Salvatore Bella Indirizzo: Contrada Marcellino – 96011 Augusta (SR) Recapiti telefonici: 3485815820 e-mail: salvatore.bella@exxonmobil.com
Impianto a rischio di incidente rilevante	SI

DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA PRESENTATA DAL GESTORE

Premessa

Il presente Parere Istruttorio Conclusivo riporta i contenuti e le valutazioni in merito al documento inviato dalla Società Esso Italiana S.r.l. - Raffineria di Augusta, con sua Nota del 17/12/2014 acquisita al E.prot. DVA-2015-000547 del 09/01/2015 e sua Nota del 9.9.2015, acquisita al E.prot. DVA-2015-0022979 del 14/09/2015.

Caratteristiche della modifica proposta

La modifica richiesta dal gestore è dallo stesso indicata in riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 46/2014, Art. 22 e le conseguenti modifiche all'Art. 273 del D.Lgs. 152/06 (grandi impianti di combustione), viene così riportato che saranno effettuati nel corso del 2015 interventi impiantistici al fine di rispettare a partire dal 1° gennaio 2016, i valori limite di emissione dei Grandi Impianti di Combustione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06.



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
ESSO ITALIANA srl
RAFFINERIA DI AUGUSTA

Gli interventi ingegneristici sono previsti unicamente alla Turbina GTG101 e consistono nell'installazione di un sistema di riduzione delle emissioni di NOx mediante un impianto automatico di iniezione di acqua demineralizzata al combustibile gassoso (fuel gas) che alimenta la turbina, (non sono invece previsti sulla caldaia SG1170).

Il documento trasmesso dal gestore valuta la riduzione dei valori limite di emissione di NOx ai punti di emissione delle apparecchiature del gruppo cogenerativo formato dalla turbina GTG101 e dalla caldaia a recupero (post-combustione) SG1170, come mostrato in tabella

Punto di emissione	Unità	Valore di emissione NOx (mg/Nm³) riferiti al 15% di O₂ traguardabile post modifica
Camino n. 34	caldaia SG1170	120 (combustibile gassoso)
		150 (combustibile liquido)
Camino n. 35	turbina GTG101	120 (combustibile gassoso)

Le attuali modalità di gestione operativa e la relativa configurazione in normale esercizio della caldaia SG1170 riescono invece a mantenere le emissioni di NOx entro i nuovi valori limite di emissione.

Il Gestore si riserva la facoltà di individuare eventuali ulteriori tecnologie e/o modalità di esercizio alternative, qualora nel corso dell'anno 2015 emergesse la necessità di intervenire ulteriormente sui grandi impianti di combustione, al fine di rispettare a partire dal 1° gennaio 2016 i relativi limiti di emissione.

Cronoprogramma degli interventi

Il gestore ha dichiarato che terminerà l'intervento sulla turbina GTG 101 entro il 31 dicembre 2015.

Ulteriori richieste del MATTM.

Con sua Nota U.prot. DVA-2015-0018095 del 10/07/2015, il MATTM ha chiesto al Gestore durante l'istruttoria le seguenti informazioni tecniche sui Grandi Impianti di Combustione (GIC):

1. indicazione di tutti gli impianti di combustione (anche se di potenza inferiore ai 15 MWt) e degli altri impianti afferenti al camino/punto emissivo, ivi compresi quelli elencati al comma 15 dell'Art. 15 (ad. es. Claus, rigenerazione dei cat. di craking, etc.);
2. portate di ognuno degli affluenti e le relative caratteristiche dei "fumi"; per gli impianti di combustione dovrà altresì essere indicata la "potenza";
3. per gli impianti di combustione l'indicazione della tipologia di combustibili utilizzati (per ciascun combustibile dovrà inoltre essere indicata la provenienza, specificando se prodotto in situ - cfr. parere del Consiglio di Stato n. 2236/2013, che si allega), e le relative percentuali, come medie mensili degli ultimi tre anni di esercizio e riferite all'assetto impiantistico per cui si chiede la deroga;
4. dati emissivi, come medie mensili, degli ultimi tre anni, unitamente all'indicazione della provenienza del dato (desunto da monitoraggio in continuo, diretto od indiretto).



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
ESSO ITALIANA srl
RAFFINERIA DI AUGUSTA

OSSERVAZIONI E CARENZE RILEVATE

Non vi sono osservazioni da documentare.

CONCLUSIONI

Per il procedimento di Aggiornamento dell'AIA DVA-DEC-2011-0000519 del 16/09/2011 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 – nonies, del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, numero 152 e sue s.m.i., delle Unità di combustione multicomcombustibile con potenza termica superiore a 50 MWt relativamente ai valori limite di emissione dei Grandi Impianti di Combustione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'allegato II alla parte Quinta del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014 si ritiene che, quanto riportato nella documentazione tecnica trasmessa dal Gestore possa motivare tecnicamente la richiesta di aggiornamento.

Il Gruppo Istruttore

Ritiene che le richieste di VLE proposti dal Gestore siano accoglibili solo parzialmente, come di seguito specificato nella Tabella riepilogativa dei Valori Limite di emissione convogliata in aria.

Il Gestore dovrà osservare, infatti, i seguenti limiti di emissione per ciascuno dei Grandi Impianti di Combustione (GIC) di Raffineria a partire dal 01/01/2016, fino al provvedimento di riesame dell'AIA a seguito dell'emanazione del documento di BAT Conclusions e comunque non oltre il 31/12/2016:

PUNTO EMISSIONE	UNITA'	POTENZA	COMBUSTIBILE	O ₂ di Riferimento	Limite mg/Nm ³ (media mensile)		
					Camino	Impianto	PTS
		MWt	Tipo	%	SO ₂	NO _x	PTS
MULTI-COMBUSTIBILE							
35	Turbina a Gas GTG101	62,5	Gas	15	35	120	5
			Virgin Nafta		35	90	5
34	Caldaia a Recupero SG1170	52	Gas	15	800	120	1,67
			Olio		(*)	150	16,67
23-24	F101-T5	-	Gas	3	800	300	5
			Olio		(*)	450	50
42-43	F801/2- LUBE 2	-	Gas	3	800	300	5
			Olio		(*)	450	50
MONO-COMBUSTIBILE							
40	Caldaia SG151	167	Gas	3	35	150	5
39	Caldaia SG1200	74	Gas	3	35	300	5
47	Turbina a Gas	188	Gas	15	11,67	50	1,67



COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
ESSO ITALIANA srl
RAFFINERIA DI AUGUSTA

	GTG501 – Caldaia a Recupero WHB501						
19-20-21	F1-T4	-	Gas	3	35	300	5
41	F901-VSP2	-	Gas	3	35	300	5

(*) come rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse di biossido di zolfo emesse e la sommatoria dei volumi di effluenti gassosi relativi agli impianti. Tali valori sono rispettati se superiori alla media, calcolata su base mensile, delle emissioni di tutti detti impianti, indipendentemente dalla miscela di combustibili utilizzata.

Per le Unità afferenti ai Camini 34, 35, 23/24 e 42/43 le emissioni di NOx e Polveri dovranno rispettare i limiti determinati con la procedura di cui al punto 3.3, lettere a), b), c), della Parte I dell'allegato II alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, sulla base dei valori limite dei combustibili riportati in tabella.

Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti limiti ai camini degli impianti multicomcombustibile, il Gestore, per ogni Unità, dovrà registrare su base mensile le potenze termiche sviluppate con ciascun combustibile ed relativi i valori limite determinati secondo la procedura di cui al citato punto 3.3 della Parte I dell'allegato II alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06.

Nel caso di misura continua ai suddetti Camini i suddetti dati dovranno essere registrati anche su base giornaliera.

Mensilmente il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità competente e all'Autorità di controllo i suddetti dati, unitamente alle registrazioni delle medie giornaliere e mensili delle emissioni misurate ai camini, ovvero (in caso di misura discontinua delle emissioni ai suddetti camini), i valori mensili misurati, secondo le modalità previste nel PMC.

Per gli altri punti di emissione e parametri rimangono i limiti fissati nell'AIA DVA-DEC-2011-0000519 del 16/09/2011.